# PROSPETTO ALIQUOTE TASI 2019

**Approvato con delibera consigliare n. 68 del 20/12/2018**

**ACCONTO scad. 17/06/2019 – SALDO scad. 16/12/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESENTE**  **ESENTE**  **ESENTE**  **ESENTE**  **ESENTE**  **ESENTE**  **ESENTE** | **ALIQUOTE PER ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, ED A/7 E REòLATIVE PERTINENZE.**  Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e  risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora  abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  **ANZIANI E DISABILI**  E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o  sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  **CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE**  Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.  **CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO**  Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di  residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in  comodato d'uso  **FORZE DI POLIZIA**  Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.  **COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA**  - Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.  **ALLOGGI SOCIALI** (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) |
| **0 per mille** | **ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI**  Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari **(IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. |
| **0 per mille** | **ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI** Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze  * **cittadini italiani residenti all’estero**: è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.  Alloggi a canone concertato  * **Alloggi a disposizione** * **Alloggi a canone libero** |
| **1 ‰** | **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA** |
| **2,50** ‰ | **FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto**  **che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.** |

**ALTRI IMMOBILI:**

**0 per mille**

* **A/10 Uffici e studi privati**
* **C/1 Negozi e botteghe**
* **C/2 Magazzini e locali di deposito**
* **C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi**
* **D/2 Alberghi e pensioni**
* **D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione**
* **D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività commerciale.**
* **C/3 Laboratori per arti e mestieri**
* **Immobili di categoria B**
* **D/1 Opifici**
* **D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili**
* **D/4 Case di cura ed ospedali**
* **D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi**
* **D/7 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un’attività industriale**

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

**Art. 1 –** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

**Art.2 -** Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall’art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

**Art. 3 -** Qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso dei fabbricati rurali ad uso strumentale), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.

**Art. 4 -** Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%.

**Art 5 -** Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti il **16 giugno** ed il **16 dicembre** per ogni annualità d’imposta. E’ comunque consentito il versamento in un’unica soluzione, da effettuarsi entro il **16 giugno** di ogni anno;

**Art. 6 –** Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

**Art .7** - Il tributo TASI è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

# Codici tributo per il pagamento della TASI con il modello F24 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipologia immobili** | **Codice TASI** |
| Abitazione Principale e relative pertinenze | 3958 |
| Aree fabbricabili | 3960 |
| Altri fabbricati | 3961 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 3959 |